



somma pari al 18% dell'importo di ogni mensilità del trimestre aprile-giugno 1946, precisamente, un correttivo temporaneo pari al 54% della normale mensilità di giugno n. sc. costituita da tutte le voci di retribuzione soggette all'applicazione degli aumenti percentuali previsti dai relativi accordi economici, con esclusione della indennità di mensa, degli assegni familiari di legge, dell'indennità di rischio, delle provvigioni, delle diarie e dei "rimborso spese" anche se formalizzati;

2) al personale addetto alla produzione, del 1° e 2° gruppo, una somma pari al 10% dell'importo di ogni mensilità del trimestre aprile-giugno 1946, precisamente, un correttivo temporaneo pari al 30% della normale retribuzione di giugno n. sc., con le esclusioni di cui al n. 1;

3) una somma pari a quella, rispettivamente stabilita per le categorie di cui al n. 1 e per quelle di cui al n. 2, relativamente al trimestre luglio-settembre 1946;

4) a tutto il personale, compreso quel